

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2686/2000 della Commissione dell'8 dicembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
* <b>Regolamento (CE) n. 2687/2000 della Commissione, dell'8 dicembre 2000, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca .....</b>	<b>3</b>
* <b>Regolamento (CE) n. 2688/2000 della Commissione, dell'8 dicembre 2000, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca .....</b>	<b>4</b>
* <b>Regolamento (CE) n. 2689/2000 della Commissione, dell'8 dicembre 2000, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca .....</b>	<b>5</b>
Regolamento (CE) n. 2690/2000 della Commissione, dell'8 dicembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000 .....	6
Regolamento (CE) n. 2691/2000 della Commissione, dell'8 dicembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000 .....	7
Regolamento (CE) n. 2692/2000 della Commissione, dell'8 dicembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000 .....	8
Regolamento (CE) n. 2693/2000 della Commissione, dell'8 dicembre 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli .....	9
Regolamento (CE) n. 2694/2000 della Commissione, dell'8 dicembre 2000, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto .....	10
Regolamento (CE) n. 2695/2000 della Commissione, dell'8 dicembre 2000, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000 .....	12

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2696/2000 della Commissione, dell'8 dicembre 2000, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate .....	13
★ <b>Direttiva 2000/80/CE della Commissione, del 4 dicembre 2000, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per consolidare tale allegato e includervi un'altra sostanza attiva (lambda-cialotrina) .....</b>	<b>14</b>
<hr/>	
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
<b>Consiglio</b>	
2000/777/CE:	
★ <b>Decisione del Consiglio, del 1° dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia .....</b>	<b>24</b>
Dichiarazione del Consiglio riunito il 30 novembre e 1° dicembre 2000 a Bruxelles .....	28
Dichiarazione della Svezia .....	28
2000/778/CE:	
★ <b>Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2000, relativa alla conclusione di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia concernente la sospensione del titolo II sugli scambi e sulle questioni connesse dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia .....</b>	<b>29</b>
Scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia riguardante la sospensione del titolo II sugli scambi e sulle questioni connesse dell'accordo di cooperazione .....	30
<b>Commissione</b>	
2000/779/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 24 novembre 2000, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a beneficiare di una deroga temporanea al fine di consentire l'uso di clorofluorocarburi (CFC), sino al 31 dicembre 2002, nei meccanismi di somministrazione dei dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di farmaci conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 3550] .....</b>	<b>33</b>
2000/780/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 28 novembre 2000, recante modifica della decisione 93/467/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (<i>Quercus L.</i>) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2000) 3582] .....</b>	<b>35</b>
2000/781/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 28 novembre 2000, che modifica, per quanto riguarda la rabbia, la decisione 2000/293/CE relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoonosanitario [notificata con il numero C(2000) 3583] .....</b>	<b>36</b>
2000/782/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, dell'8 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/609/CE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento e recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 3700] .....</b>	<b>37</b>

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

★ <b>Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2000, relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne il Regno Unito <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 3683]</b> .....	38
---	----

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2686/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 dicembre 2000**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	122,4
	204	70,6
	999	96,5
0707 00 05	628	146,6
	999	146,6
0709 90 70	052	94,1
	204	37,6
	628	109,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	80,2
	052	57,1
	204	49,6
	388	34,7
0805 20 10	999	47,1
	052	77,1
	204	81,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	79,3
	052	67,1
	999	67,1
	052	71,6
0805 30 10	600	77,6
	999	74,6
	999	74,6
	999	74,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	77,3
	404	80,7
	999	79,0
	999	79,0
0808 20 50	052	73,7
	064	57,1
	400	79,4
	999	70,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2687/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 dicembre 2000**  
**relativo alla sospensione della pesca dello sgombrò da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2579/2000 <sup>(4)</sup> prevede dei contingenti di sgombrò per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombrò nelle acque della zona CIEM Vb (acque delle isole Færøer), da parte di navi battenti

bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Danimarca ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 24 novembre 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di sgombrò nelle acque della zona CIEM Vb (acque delle isole Færøer), mare del Nord, eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 2000.

La pesca dello sgombrò nelle acque della zona CIEM Vb (acque delle isole Færøer) eseguita da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 24 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 298 del 25.11.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2688/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 dicembre 2000**  
**relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2579/2000 <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di sgombro per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque della zona CIEM IIa (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera della

Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Danimarca ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 24 novembre 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque della zona CIEM IIa (acque norvegesi) eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 2000.

La pesca dello sgombro nelle acque della zona CIEM IIa (acque norvegesi) eseguita da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 24 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 298 del 25.11.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2689/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 dicembre 2000**  
**relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2517/2000 <sup>(4)</sup> prevede dei contingenti di sgombro per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque della CE), mare del Nord, da parte di navi battenti bandiera

della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Danimarca ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 24 novembre 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque della CE), mare del Nord, eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 2000.

La pesca dello sgombro nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque della CE), mare del Nord, eseguita da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 24 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 290 del 17.11.2000, pag. 3.



**REGOLAMENTO (CE) N. 2690/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 dicembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della  
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2281/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 1° al 7 dicembre 2000, è fissata una restituzione massima pari a 199,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2281/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2691/2000 DELLA COMMISSIONE****dell'8 dicembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2283/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 1° al 7 dicembre 2000, è fissata una restituzione massima pari a 197,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2692/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 dicembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della  
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2284/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 1° al 7 dicembre 2000, è fissata una restituzione massima pari a 275,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2284/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2693/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 dicembre 2000**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,  
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2432/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime

delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni esportati dopo l'8 dicembre 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2432/2000 per i limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo l'8 dicembre 2000 e prima del 17 gennaio 2001, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 30.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2694/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 dicembre 2000**

**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 <sup>(5)</sup>. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a

tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata di cotone non sgranato aumentata del 15%. Il regolamento (CE) n. 1842/2000 della Commissione <sup>(6)</sup> ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 2000/2001. L'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 39,549 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 41,239 EUR/100 kg per la Spagna,
- 22,211 EUR/100 kg per la Grecia,
- 66,751 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU L 220 del 31.8.2000, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2695/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 dicembre 2000**

**relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A  
a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento  
(CE) n. 2282/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2282/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 1° al 7 dicembre 2000 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2696/2000 DELLA COMMISSIONE****dell'8 dicembre 2000****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 dicembre 2000 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di gennaio 2001 possono essere presentate domande di titoli per 6 222,812 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.



**DIRETTIVA 2000/80/CE DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2000****che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per consolidare tale allegato e includervi un'altra sostanza attiva (lambda-cialotrina)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/68/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio della relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 <sup>(4)</sup>, stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva»). A norma di detto regolamento, il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 <sup>(6)</sup>, stabilisce l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni se si può supporre che tanto l'utilizzazione quanto i residui dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva non avranno alcun effetto nocivo sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.
- (3) Gli effetti della lambda-cialotrina sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per una serie di impieghi proposti dai notificanti. La Svezia è stata designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 491/95 della Commissione <sup>(7)</sup>, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3600/92 e del regolamento (CE) n. 933/94, in particolare per quanto riguarda l'integrazione delle autorità pubbliche designate

e dei produttori dell'Austria, della Finlandia e della Svezia nell'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva. Il 12 giugno 1996 la Svezia ha presentato alla Commissione una relazione di valutazione e una raccomandazione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

- (4) La relazione di valutazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame si è concluso il 19 ottobre 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito alla lambda-cialotrina. Se sarà necessario aggiornare il rapporto di riesame per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnici le condizioni relative all'iscrizione della lambda-cialotrina nell'allegato I della direttiva dovranno essere anch'esse modificate conformemente alla direttiva.
- (5) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati trasmessi, per consultazione, anche al comitato scientifico per le piante. Nel suo parere <sup>(8)</sup> del 28 gennaio 2000, il comitato ha osservato che è necessario effettuare una valutazione dell'esposizione acuta dei consumatori attraverso la dieta e stabilire una dose acuta di riferimento. Inoltre, per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, il comitato ha sottolineato la necessità di applicare adeguate misure di limitazione dei rischi per evitare effetti inaccettabili sugli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, api incluse. Di tali raccomandazioni è stato tenuto conto nelle disposizioni previste dalla presente direttiva e nel relativo rapporto di riesame.
- (6) Dalle valutazioni effettuate, è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame. È quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I della direttiva, affinché in tutti gli Stati membri l'autorizzazione per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possa essere concessa conformemente alle disposizioni della medesima direttiva.
- (7) La direttiva prevede che gli Stati membri, dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della stessa, debbano, entro un termine prescritto, rilasciare, modificare o revocare, a seconda del caso, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. In

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 41.<sup>(3)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.<sup>(5)</sup> GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.<sup>(6)</sup> GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU L 49 del 4.3.1995, pag. 50.<sup>(8)</sup> Comitato scientifico per le piante, 28.1.2000.

particolare, un prodotto fitosanitario non deve essere autorizzato se non si è tenuto conto delle condizioni relative all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I e dei principi uniformi di cui alla direttiva, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti prescritti in materia di dati.

(8) Occorre prevedere un periodo di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva sia iscritta nell'allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano. Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva ai prodotti fitosanitari contenenti lambda-cialotrina. In particolare, gli Stati membri dovranno riesaminare in tale periodo le autorizzazioni in corso di validità e, se del caso, concedere nuove autorizzazioni conformi al disposto della direttiva. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi stabiliti dalla direttiva. Nel caso di prodotti fitosanitari contenenti più sostanze attive, la valutazione completa sulla base di tali principi potrà essere effettuata solo se tutte le sostanze attive in questione saranno state incluse nell'allegato I della direttiva.

(9) È opportuno prevedere che gli Stati membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate).

(10) Il rapporto di riesame è necessario in vista della corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi stabiliti dalla direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva.

(11) Diverse sostanze sono state incluse nell'allegato I della direttiva tramite una serie di direttive della Commissione, segnatamente le direttive 97/73/CE<sup>(1)</sup>, 98/47/CE<sup>(2)</sup>, 1999/1/CE<sup>(3)</sup>, 1999/73/CE<sup>(4)</sup>, 1999/80/CE<sup>(5)</sup>, 2000/10/CE<sup>(6)</sup>, 2000/49/CE<sup>(7)</sup>, 2000/50/CE<sup>(8)</sup>. Per fini di chiarezza e di metodo, occorre che i dati relativi a tali sostanze siano specificati in formato tabulare e che dette direttive siano abrogate, lasciando impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e l'attuazione indicati nell'allegato II.

(12) Per fini di coerenza e di applicazione uniforme, è opportuno prevedere che venga tenuto conto del rapporto di riesame definitivo su ciascuna sostanza, nell'applicare i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato VI della direttiva. Analogamente, gli Stati membri devono tenere tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate) a disposizione, per consultazione, delle eventuali parti interessate o metterli a loro disposizione.

(13) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente emesso il 19 ottobre 2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è sostituito dal testo dell'allegato I della presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

In particolare, essi modificano o revocano, ove del caso, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti lambda-cialotrina come sostanza attiva, entro il termine suddetto.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione in conformità dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti previsti nell'allegato III della medesima, il termine per la modificazione o la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti lambda-cialotrina come unica sostanza attiva è il 1° gennaio 2006.

3. Per i prodotti fitosanitari che contengono lambda-cialotrina insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il periodo per la modificazione o la revoca delle autorizzazioni scade quattro anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze.

<sup>(1)</sup> GU L 353 del 24.12.1997, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50.

<sup>(3)</sup> GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 206 del 5.8.1999, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

<sup>(7)</sup> GU L 197 del 3.8.2000, pag. 32.

<sup>(8)</sup> GU L 198 del 4.8.2000, pag. 39.

*Articolo 3*

Le direttive elencate nella terza colonna dell'allegato II sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e le disposizioni specifiche di cui all'allegato II.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni dell'articolo 2 concernenti la sostanza attiva lambda-cialotrina e la sua inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono applicabili dal 1° gennaio 2002.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## SOSTANZE ATTIVE AUTORIZZATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI PRODOTTI FITOSANITARI

Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nel presente allegato.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI in relazione a ciascuna sostanza occorre tener conto delle conclusioni del relativo rapporto di riesame definitivo, in particolare delle appendici I e II, formulato dal comitato fitosanitario permanente alla data indicata nella colonna "disposizioni specifiche".

Gli Stati membri tengono tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a disposizione, per consultazione, degli eventuali interessati o li mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (!)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
1	Imazalil CAS N. 73790-28-0, 35554-44-0 CIPAC N. 335	(±)-1-(β-allilossi-2,4-dichlorofenil)imidazolo oppure (±)-allil 1-(2,4-dichlorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere	975 g/kg	1.1.1999	31.12.2008	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida Per le utilizzazioni di seguito elencate si applicano le seguenti condizioni particolari: — il trattamento dopo il raccolto della frutta, degli ortaggi e delle patate è autorizzato soltanto quando è disponibile un adeguato sistema di decontaminazione, oppure quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione che lo scarico della soluzione di trattamento non costituisce un rischio inaccettabile per l'ambiente e in particolare per gli organismi acquatici, — il trattamento dopo il raccolto delle patate è autorizzato soltanto quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione che lo scarico dei reflui del trattamento delle patate non costituisce un rischio inaccettabile per gli organismi acquatici, — l'applicazione foliare all'aperto è autorizzata soltanto quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione che tale impiego non ha effetti inaccettabili sulla salute dell'uomo e degli animali e sull'ambiente Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 11.7.1997
2	Azossistrobina CAS N. 131860-33-8 CIPAC N. 571	Metil (E)-2-[2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi] fenil]-3-metossi-acrilato	930 g/kg (Z isomero mass. 25 g/kg)	1.7.1998	1.7.2008	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida Nel processo di decisione secondo i principi uniformi occorre prestare particolare attenzione all'impatto sugli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono includere adeguate misure di limitazione dei rischi Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 22.4.1998

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
3	Kresoxim-Metile CAS N. 143390-89-0 CIPAC N. 568	Metil (E)-2-metossimino-2-[2-(o-tolilossimetil) fenil] acetato	910 g/kg	1.2.1999	31.1.2009	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri procurano che venga prestata particolare attenzione per la protezione delle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 16.10.1998
4	Spiroxamina CAS N. 141776-32-1 CAS N. 1181134-30-8 CIPAC N. 572	1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[(2-etanosolfonilimidazo[1,2-a]piridina)solfonil]urea	940 g/kg (diastereomeri A e B combinati)	1.9.1999	1.9.2009	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore e devono garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate le opportune misure di protezione, e — prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 12.5.1999
5	Azimsulfuron CAS N. 120162-55-2 CIPAC N. 584	1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsolfonil] urea	980 g/kg	1.10.1999	1.10.2009	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Le applicazioni atmosferiche non possono essere autorizzate Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri procurano che venga prestata particolare attenzione all'impatto sugli organismi acquatici e sulle piante terrestri non bersaglio e prescrivono che le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di riduzione dei rischi (ad esempio, nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l'acqua prima che sia scaricata) Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 2.7.1999
6	Fluroxypyr CAS N. 69377-81-7 CIPAC N. 431	acido 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-piridilossiacetico	950 g/kg	1.12.2000	30.11.2010	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: — prendere in considerazione le informazioni complementari di cui al punto 7 del rapporto di riesame, — prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, — prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi Gli Stati membri informano la Commissione se gli studi e le informazioni complementari richiesti, di cui al punto 7 del rapporto di riesame, non sono presentati entro l'1.12.2000 Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 30.11.1999

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
7	Metsulfuron-metile CAS N. 74223-64-6 CEE N. 441	2-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamioilsulfamoil)benzoato di metile	960 g/kg	1.7.2001	30.6.2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, — prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 16.6.2000
8	Calcio-proesadione CAS N. 127277-53-6 CIPAC N. 567	3,5-diosso-4-propionilcicloesanocarbossilato di calcio	890 g/kg	1.10.2000	1.10.2010	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 16.6.2000
9	Triasulfuron CAS N. 82097-50-5 CIPAC N. 480	1-[2-(2-cloroetossi)fenilsolfonil]-3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea	940 g/kg	1.8.2001	31.7.2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, — prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 13.7.2000
10	Esfenvalerate CAS N. 66230-04-4 CIPAC N. 481	(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato di (S)-alfaciano-3-fenossibenzile	830 g/kg	1.8.2001	31.7.2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 13.7.2000
11	Bentazone CAS N. 25057-89-0 CIPAC N. 366	3-isopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3H)-one-2,2-diossido	960 g/kg	1.8.2001	31.7.2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 13.7.2000

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
12	Lambda-cialotrina CAS N. 91465-08-6 CIPAC N. 463	miscela (nel rapporto 1:1) di: (S)-alfa-ciano-3-fenossibenziol (Z)-(1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato e (R)-alfa-ciano-3-fenossibenziol (Z)-(1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato	810 g/kg	1.1.2002	31.12.2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, — prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, api incluse, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi, — prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e in particolare ai relativi effetti acuti Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 19.10.2000

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.»

**TERMINI PER LE MISURE DI ATTUAZIONE NEGLI STATI MEMBRI PER LE SOSTANZE ATTIVE  
AUTORIZZATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI PRODOTTI FITOSANITARI**

Numero	Nome comune	Direttiva di inclusione	Termine per il recepimento	Disposizioni specifiche
1	Imazalil	Direttiva 97/73/CE	30.6.1999	<p>Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti imazalil, entro il termine per il recepimento</p> <p>Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine per il recepimento è portato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per i prodotti fitosanitari contenenti soltanto imazalil e non destinati all'applicazione foliare all'aperto, all'1.1.1.2003,</li> <li>— per i prodotti fitosanitari contenenti imazalil insieme con alte sostanze attive non incluse nell'allegato I e non destinati all'applicazione foliare all'aperto, alla scadenza di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze</li> </ul>
2	Azossistrobina	Direttiva 98/47/CE	1.1.1999	Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina insieme con un'altra sostanza attiva iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per il recepimento è prolungato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo d'applicazione più lungo
3	Kresoxim-metile	Direttiva 1999/1/CE	31.7.1999	Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti kresoxim-metile insieme con un'altra sostanza attiva iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per il recepimento è prolungato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo d'applicazione più lungo
4	Spiroxamina	Direttiva 1999/73/CE	1.1.2000	Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti spiroxamina insieme con un'altra sostanza attiva figurante nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per il recepimento è prolungato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo d'applicazione più lungo
5	Azimsulfuron	Direttiva 1999/80/CE	1.4.2000	<p>Per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che risponde ai requisiti previsti nell'allegato III della suddetta direttiva, il termine per il recepimento è prorogato, per la autorizzazioni temporanee in corso di validità per prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron all'1.4.2001</p> <p>Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti l'azimsulfuron insieme con un'altra sostanza attiva che figura nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per il recepimento è prolungato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo d'applicazione più lungo</p>



Numero	Nome comune	Direttiva di inclusione	Termine per il recepimento	Disposizioni specifiche
6	Fluroxypyr	Direttiva 2000/10/CE	1.6.2000	<p>Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fluroxypyr come sostanza attiva, entro il termine per il recepimento</p> <p>Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine per il recepimento è portato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente fluroxypyr, all'1.12.2004,</li> <li>— per i prodotti fitosanitari che contengono fluroxypyr insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla scadenza di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze</li> </ul>
7	Metsulfuron-metile	Direttiva 2000/49/CE	31.12.2001	<p>Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metsulfuron-metile come sostanza attiva, entro il termine per il recepimento</p> <p>Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine per il recepimento è portato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente metsulfuron-metile come sostanza attiva, all'1.7.2005,</li> <li>— per i prodotti fitosanitari che contengono metsulfuron-metile insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla scadenza di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze</li> </ul>
8	Calcio-proesadione	Direttiva 2000/50/CE	1.1.2001	<p>Per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che risponde ai requisiti previsti nell'allegato III della suddetta direttiva, il termine per il recepimento è prorogato all'1.1.2002 per le autorizzazioni temporanee in corso di validità per prodotti fitosanitari contenenti calcio-proesadione</p> <p>Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti calcio-proesadione insieme con un'altra sostanza attiva che figura nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per il recepimento è prorogato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo di attuazione più lungo</p>
9	Triasulfuron	Direttiva 2000/66/CE	31.1.2002	<p>Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti triasulfuron come sostanza attiva, entro il termine per il recepimento</p> <p>Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine per il recepimento è portato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente triasulfuron come sostanza attiva, all'1.8.2005,</li> <li>— per i prodotti fitosanitari che contengono triasulfuron insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla scadenza di quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze</li> </ul>

Numero	Nome comune	Direttiva di inclusione	Termine per il recepimento	Disposizioni specifiche
10	Esfenvalerate	Direttiva 2000/67/CE	31.1.2002	<p>Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente esfenvalerate come sostanza attiva, entro il termine per il recepimento</p> <p>Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine per il recepimento è portato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente esfenvalerate come sostanza attiva, all'1.8.2005,</li> <li>— per i prodotti fitosanitari che contengono esfenvalerate insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla scadenza di quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze</li> </ul>
11	Bentazone	Direttiva 2000/68/CE	31.1.2002	<p>Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente bentazone come sostanza attiva, entro il termine per il recepimento</p> <p>Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine per il recepimento è portato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente bentazone come sostanza attiva, all'1.8.2005,</li> <li>— per i prodotti fitosanitari che contengono bentazone insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla scadenza di quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze</li> </ul>

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° dicembre 2000

relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia

(2000/777/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

visto l'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(1)</sup> (in prosieguo: «accordo del 18 maggio 1999»), firmato il 18 maggio 1999 ed entrato in vigore il 26 giugno 2000, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'atto finale della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen firmato il 19 giugno 1990, nonché il rispettivo atto finale degli accordi relativi all'adesione a tale convenzione del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia firmati il 19 dicembre 1996 contengono al punto 1 una dichiarazione comune sulla messa in vigore degli strumenti di cui trattasi.
- (2) È opportuno fissare la data in cui l'acquis di Schengen sarà messo in applicazione per la Danimarca, la Finlandia e la Svezia, nonché per l'Islanda e la Norvegia (in appresso denominati «Stati nordici»).
- (3) Per essere compatibile con l'unione nordica dei passaporti tale data dovrebbe essere applicabile a tutti gli Stati nordici.
- (4) Nell'ambito della preparazione della presente decisione si sono svolte le seguenti fasi: inizialmente è stato sottoposto agli Stati nordici, un questionario completo e le relative risposte sono state messe agli atti. Successivamente sono state effettuate in tutti gli Stati nordici, conformemente alle procedure applicabili nell'ambito del Consiglio, visite di verifica e di valutazione nei settori della cooperazione di polizia e della protezione dei dati.

Il Consiglio ha concluso, il 29 maggio 2000, che in tali settori le condizioni erano soddisfatte. Per quanto concerne l'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore dei visti e della cooperazione consolare tali visite hanno rivelato che, a parte alcuni punti che gli Stati nordici provvederanno ad affrontare, i requisiti sul piano legislativo e in materia di personale e di formazione dello stesso, di infrastruttura e di materiale disponibile sono rispettati in modo soddisfacente.

- (5) Tuttavia, per quanto riguarda il sistema d'informazione Schengen (SIS), i cui lavori di estensione nell'ambito del progetto SIS 1 + devono essere conclusi e per il quale le campagne di prova devono dimostrare che è in grado di funzionare in 18 paesi, è necessario effettuare le visite di valutazione del funzionamento dello stesso prima della soppressione dei controlli alle future frontiere interne.
- (6) Sono state effettuate visite di valutazione nel settore del controllo e della sorveglianza alle frontiere esterne. Esse hanno consentito di accertare un bilancio positivo dei progressi realizzati. Sussistono tuttavia alcune lacune. È pertanto necessario effettuare delle visite di valutazione supplementari.
- (7) Gli Stati nordici hanno notificato al Consiglio l'elenco delle rispettive autorità e organi competenti di cui all'articolo 101, paragrafo 4, e all'articolo 108, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen firmata il 19 giugno 1990. Gli Stati membri hanno soddisfatto agli obblighi di cui all'articolo 114 di tale convenzione di applicazione.
- (8) Per verificare il buon funzionamento del SIS negli Stati nordici, occorre mettere in funzione le sezioni nazionali del sistema d'informazione Schengen (N.SIS) degli Stati nordici a decorrere dal 1° gennaio 2001 (vale a dire, rendere i dati reali accessibili agli utenti finali in tutti e 15 i paesi) prima della soppressione dei controlli alle frontiere interne.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

- (9) È opportuno che il Consiglio vigili affinché si pervenga in tempo utile ad un'intesa sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o Norvegia, di cui all'articolo 7, dell'accordo del 18 maggio 1999.
- (10) A meno che il Consiglio constati, a seguito delle visite di valutazione che saranno effettuate dopo il 1° gennaio 2001, che il SIS non funziona in modo corretto in uno o più Stati nordici o che non tutti i porti e aeroporti di tali Stati rispondono alle condizioni richieste, sarà necessario mettere in applicazione l'acquis di Schengen nel suo complesso per tali Stati a decorrere dal 25 marzo 2001.
- (11) La procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo del 18 maggio 1999 è stata rispettata,

DECIDE:

#### Articolo 1

A decorrere dal 25 marzo 2001, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2,

- a) tutte le disposizioni riguardanti l'acquis di Schengen di cui agli allegati A, B, C e D della decisione 1999/436/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen<sup>(1)</sup>, nonché qualsiasi atto adottato dal Consiglio che istituisce uno strumento entrato in vigore e che rappresenta lo sviluppo di una o più di dette disposizioni sono messi in applicazione per la Danimarca, la Finlandia e la Svezia, nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Belgio, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria e il Portogallo;
- b) tutte le disposizioni di cui agli allegati A e B dell'accordo del 18 maggio 1999 concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, nonché qualsiasi atto adottato dal Consiglio che istituisce uno strumento entrato in vigore e che rappresenta lo sviluppo di una o più di dette disposizioni sono messi in applicazione per l'Islanda e la Norvegia nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e la Svezia.

(1) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.

#### Articolo 2

1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS sono messe in applicazione, secondo le modalità previste all'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2001. A tale fine gli Stati nordici inseriranno nel SIS dati reali; essi potranno così utilizzarli fatto salvo il paragrafo 3, analogamente agli Stati membri nei cui confronti l'acquis di Schengen è già stato messo in applicazione. La messa in applicazione di cui al presente paragrafo non osta alla cooperazione nell'ambito dell'Unione nordica dei passaporti.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato.
3. Fino alla data menzionata all'articolo 1, gli Stati nordici:
  - a) non sono tenuti a rifiutare l'ingresso nel loro territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da un altro Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione e che provengono direttamente da uno Stato membro nei cui confronti le disposizioni dell'acquis di Schengen sono già state messe in applicazione;
  - b) possono ammettere nel loro territorio cittadini di Stati terzi segnalati da un altro Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione, nei cui confronti uno Stato nordico abbia deciso di concedere un visto o un altro titolo di soggiorno;
  - c) si asterranno dall'inserire dati disciplinati dall'articolo 96 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

#### Articolo 3

1. Durante i mesi di gennaio e febbraio 2001 sono effettuate in tutti gli Stati nordici visite di valutazione conformemente alle procedure applicabili, a tal fine, nell'ambito del Consiglio, per verificare se in detti Stati il SIS funziona ed è applicato correttamente.

Durante questo stesso periodo visite di valutazione supplementari sono effettuate nei porti della Danimarca e della Norvegia e negli aeroporti di tutti gli Stati nordici per verificare se soddisfano le condizioni richieste.

Le relazioni su tali visite sono presentate al Consiglio entro il 1° marzo 2001.

2. Sulla scorta delle relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano i governi degli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e con il voto di almeno dieci di tali Stati membri, può decidere di rinviare la data di cui all'articolo 1. In tal caso, una nuova data sarà fissata dal Consiglio, che delibererà all'unanimità dei membri che rappresentano i governi degli Stati membri di cui all'articolo 1 di detto protocollo.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° dicembre 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. PAUL

---

## ALLEGATO

Le disposizioni di cui all'articolo 2 sono le seguenti:

- gli articoli 62, 64, 65 e da 92 a 119 della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 1985 nella versione completata dagli accordi di adesione dell'Italia, della Spagna, del Portogallo, della Francia, dell'Austria, della Danimarca, della Finlandia e della Svezia,
- la decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen [SCH/Com-ex(93) 16],
- la decisione del Comitato esecutivo del 25 aprile 1997 relativa all'aggiudicazione dello studio preliminare del SIS II [SCH/Com-ex(97) 2, riv. 2],
- la decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante il contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS [SCH/Com-ex(97) 18],
- la decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante l'evoluzione del SIS [SCH/Com-ex(97) 24],
- la decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del regolamento finanziario relativo al C.SIS [SCH/Com-ex(97) 35],
- la decisione del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante il C.SIS con 15/18 collegamenti [SCH/Com-ex(98) 11],
- la decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il bilancio «HelpDesk» 1999 [SCH/Com-ex(99) 3],
- la decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i costi d'installazione del C.SIS [SCH/Com-ex(99) 4],
- la decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante l'aggiornamento del Manuale SIRENE [SCH/Com-ex(99) 5],
- la dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero [SCH/Com-ex(96) decl. 5],
- la dichiarazione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante la struttura del SIS [SCH/Com-ex(99) decl. 2 riv.],

nonché quelle:

- la decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante la riservatezza di determinati documenti [SCH/Com-ex(98) 17], nella misura in cui tali documenti si riferiscono a disposizioni sopracitate,
- la decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante una «clausola pigliatutto» ai fini dell'applicazione dell'intero acquis di Schengen di carattere tecnico [SCH-Com-ex(98) 29 riv.],
- la dichiarazione del Comitato esecutivo del 9 febbraio 1998 riguardante il rapimento di minori [SCH/Com-ex(97) decl. 13, riv. 2],
- la decisione 1999/323/CE del Consiglio del 3 maggio 1999 relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario Generale del Consiglio, dei contratti stipulati dallo stesso in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento del «Help Desk Server» dell'unità di gestione e della rete SIRENE fase II,
- la decisione 2000/265/CE del Consiglio del 27 marzo 2000 relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario Generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «Sisnet» quale modificata dalla decisione 2000/664/CE del Consiglio del 23 ottobre 2000.

**Dichiarazione del Consiglio riunito il 30 novembre e 1° dicembre 2000 a Bruxelles**

Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del progetto di decisione del Consiglio relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia, non comportano alcuna deroga alla regola secondo cui l'acquis di Schengen in nuovi Stati membri è messo in applicazione alle condizioni e alle date fissate dal Consiglio che delibera all'unanimità dei suoi membri.

---

**Dichiarazione della Svezia**

La Svezia conferma l'obbligo di applicare l'acquis di Schengen nel suo complesso. Il governo svedese ha pertanto incaricato una commissione d'inchiesta di esaminare la normativa vigente in materia di responsabilità del vettore al fine di conformarla all'articolo 26, paragrafo 2, della convenzione di Schengen.

Detto governo si impegna a presentare al Parlamento una proposta basata sui risultati della Commissione e si prefigge di adottare la nuova normativa entro il luglio 2002.

Inoltre, esso informerà periodicamente il Consiglio sulle sue iniziative al riguardo.

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 20 novembre 2000****relativa alla conclusione di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia concernente la sospensione del titolo II sugli scambi e sulle questioni connesse dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

(2000/778/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 1997 è stato firmato mediante scambio di lettere un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia <sup>(1)</sup>, entrato in vigore il 1° gennaio 1998.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea <sup>(2)</sup>, non si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, fatta eccezione per le importazioni di vino.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 2563/2000 del Consiglio <sup>(3)</sup>, che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000, è stato concesso all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia l'equivalente di preferenze commerciali autonome migliorate a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000, salvo le concessioni riguardanti il vino.
- (4) Occorre pertanto sospendere le disposizioni commerciali e i relativi allegati dell'accordo di cooperazione al fine di applicare all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia le preferenze commerciali autonome migliorate a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità europea, lo scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia riguardante la sospensione del titolo II sugli scambi e sulle questioni connesse dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

La sospensione si applica dal giorno di applicazione del regolamento (CE) n. 2563/2000 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000.

Il testo dello scambio di lettere è accluso in allegato.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. VÉDRINE

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 18.12.1997, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1.



**SCAMBIO DI LETTERE****tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia riguardante la sospensione del titolo II sugli scambi e sulle questioni connesse dell'accordo di cooperazione***A. Lettera della Comunità*

Bruxelles, 20 novembre 2000

Signor ...,

considerate le preferenze commerciali autonome migliorate approvate con il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000, la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno deciso di sospendere le disposizioni del titolo II sugli scambi e sulle questioni connesse, compresi i rispettivi allegati, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia firmato mediante scambio di lettere il 29 aprile 1997.

A decorrere dalla data di applicazione dell'ultimo regolamento, pertanto, il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, modificato dal regolamento (CE) n. 2563/2000, disciplinerà gli scambi tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; lo stesso giorno cesserà di applicarsi all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia il titolo II sugli scambi e sulle questioni connesse, compresi i rispettivi allegati, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

La sospensione del titolo II e di tutte le disposizioni commerciali dell'accordo di cooperazione cesserà non appena il regolamento (CE) n. 2007/2000 cesserà di applicarsi all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio dell'Unione europea*

*B. Risposta dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia*

Skopje, 22 novembre 2000

Signore ...,

mi prego comunicare di aver ricevuto la Sua lettera, che figura in allegato, riguardante la sospensione del titolo II sugli scambi e sulle questioni connesse, compresi i rispettivi allegati, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Macedonia, firmato mediante scambio di lettere il 29 aprile 1997.

La Repubblica di Macedonia si prega confermare il suo accordo sul contenuto della lettera.

Lo scambio di lettere si dovrebbe considerare quale conferma dell'accordo.

Dichiaro tuttavia che la Repubblica di Macedonia non accetta la denominazione utilizzata nei documenti summenzionati, in quanto la sua denominazione costituzionale è Repubblica di Macedonia.

*Per il governo della Repubblica di Macedonia*



*C. Lettera della Comunità europea*

Bruxelles, 5 dicembre 2000

Egregio Signore,


mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data 22 novembre 2000.

La Comunità europea prende atto che è avvenuto lo scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio dell'Unione europea e il primo ministro del governo del Suo Paese concernente la sospensione di alcune disposizioni del titolo II sugli scambi e sulle questioni connesse, nonché degli allegati corrispondenti, dell'accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997 sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Suo Paese.

Questo non va interpretato come un'accettazione o un riconoscimento da parte dell'Unione europea, sotto qualsiasi forma o contenuto, di una denominazione diversa da «ex Repubblica jugoslava di Macedonia».

Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio dell'Unione europea*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M.' with a horizontal line underneath.

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2000

**che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a beneficiare di una deroga temporanea al fine di consentire l'uso di clorofluorocarburi (CFC), sino al 31 dicembre 2002, nei meccanismi di somministrazione dei dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di farmaci conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono**

[notificata con il numero C(2000) 3550]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/779/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta l'immissione sul mercato e l'uso dei clorofluorocarburi.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 dispone che, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione può autorizzare una deroga temporanea al fine di consentire l'uso di clorofluorocarburi, sino al 31 dicembre 2004, nei meccanismi di somministrazione di dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di farmaci.
- (3) Medtronic produce l'Isomed Infusion System, un sistema impiantabile per la somministrazione di farmaci usato nella terapia del dolore di derivazione oncologica, nelle algie da spasticità non maligna e nella chemioterapia tumorale. Il dispositivo Isomed utilizza una minuscola quantità di CFC-114 per creare la pressione necessaria a somministrare il farmaco. Non esistono attualmente alternative al CFC, ma Medtronic le sta ricercando. Poiché la pompa viene impiantata nel corpo del paziente, l'uso del dispositivo non comporta il rilascio di CFC nell'ambiente.

- (4) La Commissione ha esaminato gli aspetti tecnici ed economici dell'Isomed Infusion System prodotto da Medtronic e riconosce che al momento non esistono sostanze o tecnologie che possano costituire alternative valide dal punto di vista tecnico ed economico, e che quindi l'uso temporaneo dei CFC in queste pompe per il rilascio di farmaci a fini medici rimane imprescindibile.
- (5) L'autorità competente dei Paesi Bassi ha dato il proprio accordo ad una deroga temporanea, fino al 31 dicembre 2002, ai fini dell'uso di CFC per la produzione e l'esportazione delle pompe Medtronic.
- (6) Il comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000 ha esaminato la richiesta in occasione della sua riunione del 5 ottobre 2000 ed ha concesso una deroga fino al 31 dicembre 2002 e per quantità massime di 75 ODP-kg di CFC, con possibilità di proroga per altri due anni, cioè fino al 31 dicembre 2004, in funzione di un riesame da parte della Commissione della disponibilità di sostanze o tecnologie alternative valide sul piano economico e tecnico.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000, Medtronic BV (NL) è autorizzata ad usare clorofluorocarburi nei meccanismi di somministrazione dei dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di farmaci fino al 31 dicembre 2002 e per quantità massime di 75-ODP kg.

<sup>(1)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

*Articolo 2*

La Commissione riesaminerà la deroga nel 2002 onde valutare se essa possa essere estesa al 31 dicembre 2004 alla luce dello sviluppo di sostanze o tecnologie che costituiscano soluzioni valide dal punto di vista tecnico ed economico.

*Articolo 3*

Il governo dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2000.

*Per la Commissione*  
Margot WALLSTRÖM  
*Membro della Commissione*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2000

**recante modifica della decisione 93/467/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus L.*) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America**

[notificata con il numero C(2000) 3582]

(2000/780/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Germania,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2000/29/CE, i tronchi di quercia (*Quercus L.*) originari dei paesi dell'America settentrionale non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità muniti della corteccia a causa del rischio di introduzione del *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt., che provoca l'avvizzimento della quercia.
- (2) La decisione 93/467/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 98/661/CE<sup>(3)</sup>, autorizza deroghe per i tronchi di quercia (*Quercus L.*) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, purché vengano rispettate particolari condizioni.
- (3) A norma della decisione 93/467/CEE, modificata, detta autorizzazione scade il 31 dicembre 2000.
- (4) Alla luce delle informazioni attualmente disponibili, è opportuno mantenere le condizioni in vigore per la concessione di deroghe fissate nella decisione suddetta.
- (5) Sussistono le circostanze che hanno motivato l'autorizzazione.

(6) È opportuno prorogare l'autorizzazione per un ulteriore periodo limitato.

(7) La Commissione provvederà affinché il Canada e gli Stati Uniti d'America forniscano tutte le informazioni tecniche necessarie per continuare a controllare il funzionamento delle misure protettive prescritte nell'ambito delle condizioni tecniche suddette.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 93/467/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 3, la data «31 dicembre 2000» è sostituita dalla data «31 dicembre 2002».
- 2) Nell'allegato I, punto 7, il riferimento «98/661/CE» è sostituito da «2000/780/CE».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 217 del 27.8.1993, pag. 49.<sup>(3)</sup> GU L 329 del 24.11.1998, pag. 18.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2000

**che modifica, per quanto riguarda la rabbia, la decisione 2000/293/CE relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario**

[notificata con il numero C(2000) 3583]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2000/781/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) È concesso un aiuto finanziario comunitario ai laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario designati dalla Comunità, al fine di agevolare l'espletamento dei loro compiti e funzioni.
- (2) La decisione 2000/293/CE della Commissione, del 6 aprile 2000, relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario <sup>(3)</sup>, prevede il sostegno finanziario a taluni laboratori di riferimenti comunitari aventi funzioni e compiti connessi alla lotta contro la peste equina africana, l'influenza aviaria, la peste suina classica, la malattia di Newcastle, la malattia vescicolare dei suini, talune malattie dei pesci, talune malattie dei molluschi bivalvi nonché alla valutazione dei bovini riproduttori.
- (3) La decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici <sup>(4)</sup>, elenca le funzioni e i compiti affidati al laboratorio dell'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments di Nancy (AFSSA, Nancy, Francia).
- (4) Al laboratorio dell'AFSSA di Nancy è concesso un sostegno finanziario della Comunità.

(5) Per motivi di bilancio, il sostegno comunitario può essere concesso per un periodo di sei mesi.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2000/293/CE è modificata nel modo seguente:

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al laboratorio dell'AFSSA di Nancy, di cui all'allegato II della decisione 2000/258/CE del Consiglio.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 40 000 EUR per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2000.»

*Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 95 del 15.4.2000, pag. 40.

<sup>(4)</sup> GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2000

**recante modifica della decisione 2000/609/CE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento e recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche**

[notificata con il numero C(2000) 3700]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/782/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/609/CE della Commissione <sup>(5)</sup> ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni di ratiti d'allevamento.
- (2) La data di entrata in vigore della decisione suddetta è il 1° ottobre 2000.
- (3) Alcuni paesi terzi hanno bisogno di un periodo di tempo più lungo per conformarsi ai requisiti di certificazione previsti dalla decisione 2000/609/CE.

(4) Il periodo di sorveglianza di sei mesi stabilito al punto 2.6 del modello B del certificato di cui alla decisione 2000/609/CE dev'essere prolungato di sei mesi per consentire ai paesi interessati di dare piena applicazione ai requisiti di sorveglianza.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 2.6 del modello B, del certificato, di cui all'allegato II, della decisione 2000/609/CE è inserita la seguente nota in calce alla fine della frase:

«Il periodo di sei mesi non entra in vigore fino al 1° maggio 2001.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

<sup>(2)</sup> GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

<sup>(4)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49.



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2000

## relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne il Regno Unito

[notificata con il numero C(2000) 3683]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/783/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, lettera g),

considerando quanto segue:

- (1) Dal mese di agosto del 2000 le autorità veterinarie del Regno Unito hanno notificato la presenza di focolai di peste suina classica nel loro paese.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 80/217/CEE, sono state immediatamente istituite zone di sorveglianza e di protezione intorno ai focolai nel Suffolk, nel Norfolk e nell'Essex.
- (3) Le disposizioni relative alla bollatura sanitaria delle carni fresche figurano nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE <sup>(3)</sup>.
- (4) In seguito ad una richiesta del Regno Unito, la Commissione ha adottato, con le decisioni 2000/543/CE <sup>(4)</sup> e 2000/650/CE <sup>(5)</sup>, modificata dalla decisione 2000/720/CE <sup>(6)</sup>, soluzioni specifiche per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine provenienti da animali di aziende situate in alcune zone di sorveglianza istituite nel Norfolk e nel Suffolk e macellati in base ad una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. Tali decisioni sono scadute, rispettivamente, il 30 settembre 2000 e il 15 novembre 2000.
- (5) Il Regno Unito ha presentato una nuova domanda per l'adozione di una soluzione specifica per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine provenienti da animali di aziende situate nelle stesse zone di sorveglianza istituite nel Norfolk e nel Suffolk, compresa quella istituita in

seguito al focolaio di peste suina classica confermato il 4 novembre 2000.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Fatte salve le disposizioni della direttiva 80/217/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, il Regno Unito è autorizzato ad apporre il bollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sezione A, lettera e), della direttiva 64/433/CEE sulle carni suine ottenute da animali originari di aziende situate nelle zone di sorveglianza istituite nel Norfolk e nel Suffolk in seguito ai focolai confermati al 4 novembre 2000, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 80/217/CEE, a condizione che i suini di cui trattasi:

- a) siano originari di una zona di sorveglianza:
  - in cui non siano stati rilevati focolai di peste suina classica nei 21 giorni precedenti e siano trascorsi almeno 21 giorni dal compimento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione delle aziende infette,
  - istituita intorno ad una zona di protezione in cui sono state compiute con esito negativo prove sierologiche per l'individuazione della peste suina classica in tutte le aziende suinicole dopo la comparsa della peste suina classica;
- b) siano originari di un'azienda:
  - sottoposta alle misure di protezione istituite a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, lettere f) e g), della direttiva 80/217/CEE,
  - che non ha avuto, in base all'inchiesta epidemiologica, alcun contatto con un'altra azienda infetta,
  - che dopo l'istituzione della zona di sorveglianza sia stata sottoposta a ispezioni periodiche da parte di un veterinario riguardanti tutti i suini presenti nell'azienda;
- c) siano stati inclusi in un programma di controllo della temperatura corporea e di esame clinico. Il programma deve essere eseguito conformemente a quanto indicato nell'allegato I, punto 3;
- d) siano stati macellati entro dodici ore dall'arrivo al macello.

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 21.1.1980, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

<sup>(3)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 231 del 13.9.2000, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 272 del 25.10.2000, pag. 42.

<sup>(6)</sup> GU L 291 del 18.11.2000, pag. 32.

*Articolo 2*

Il Regno Unito provvede a garantire che per le carni suine di cui all'articolo 1 sia rilasciato un certificato conforme al modello figurante nell'allegato II.

*Articolo 3*

Le carni suine che soddisfano i requisiti precisati all'articolo 1 e che vengono immesse nel circuito commerciale intracomunitario devono essere scortate dal certificato di cui all'articolo 2.

*Articolo 4*

Il Regno Unito provvede a garantire che i macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 1 non accettino lo stesso giorno suini da macello diversi dai suini considerati.

*Articolo 5*

Il Regno Unito trasmette agli Stati membri e alla Commissione:

- a) il nome e l'indirizzo dei macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 1;

b) un rapporto contenente informazioni in merito:

- al numero di suini macellati nei macelli designati,
- al sistema di identificazione e ai controlli della circolazione applicati ai suini da macello, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, lettera f), punto i), della direttiva 80/217/CEE,
- alle istruzioni emesse per l'applicazione del programma di controllo della temperatura corporea di cui all'allegato I.

*Articolo 6*

La presente decisione si applica fino al 20 dicembre 2000.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

**CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA**

Il programma di controllo della temperatura corporea e di esame clinico di cui all'articolo 1, lettera c), comprende le operazioni di seguito indicate:

- 1) Nelle 24 ore precedenti il caricamento di una partita di suini destinati alla macellazione, l'autorità veterinaria competente cura che la temperatura corporea di un certo numero di animali di detta partita venga controllata da un veterinario ufficiale con misurazioni effettuate nel retto. Il numero dei suini da controllare è il seguente:

Numero di suini della partita	Numero di suini da controllare
0-25	tutti
26-30	26
31-40	31
41-50	35
51-100	45
101-200	51
200 +	60

All'atto dell'esame, si registrano su una tabella predisposta dalle competenti autorità veterinarie i seguenti dati, riferiti ai singoli suini: numero del marchio auricolare, ora della misurazione, temperatura rilevata.

Ove si riscontri una temperatura di 40 °C o più, ne viene informato immediatamente il veterinario ufficiale, il quale procede a controlli sanitari, tenendo conto dell'articolo 4 della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

- 2) Poco prima (da 0 a 3 ore) che la partita di suini oggetto dell'esame di cui al punto 1 venga caricata sul mezzo di trasporto, un esame clinico viene effettuato da un veterinario ufficiale designato dalle competenti autorità veterinarie.
- 3) Al momento in cui la partita di suini oggetto degli esami di cui ai punti 1 e 2 viene caricata sul mezzo di trasporto, il veterinario ufficiale rilascia un documento sanitario che deve scortare la partita fino al macello di destinazione.
- 4) Presso il macello di destinazione i risultati del controllo della temperatura corporea vengono comunicati al veterinario incaricato dell'ispezione ante mortem.

ALLEGATO II

CERTIFICATO

per le carni fresche di cui all'articolo 1 della decisione 2000/783/CE della Commissione

N. (1): .....

Luogo di spedizione: .....

Ministero: .....

Servizio: .....

I. Identificazione delle carni

Carni suine:

Natura dei pezzi: .....

Numero dei pezzi e degli imballaggi: .....

Peso netto: .....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del macello riconosciuto: .....

.....

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da: .....

(luogo di spedizione)

a: .....

(luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2): .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni sopraindicate sono state ottenute nel rispetto delle condizioni per la produzione e il controllo stabilite dalla direttiva 64/433/CEE ed in conformità alla decisione 2000/783/CE relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE.

Fatto a ....., il .....

.....  
(nome e firma del veterinario ufficiale)

(1) Numero di serie indicato dall'ufficiale veterinario.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione; per le navi il nome e, se necessario, il numero del container.